

2^a Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 4 ottobre 2005)

Relatore di maggioranza: MASSIMO BINCI

Relatore di minoranza: LUIGI VIVENTI

sulla proposta di legge n. 37

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 5 agosto 2005

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2002, N. 3
“NORME PER L'ATTIVITÀ AGRITURISTICA E PER IL TURISMO RURALE”

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), è aggiunto in fine il seguente periodo: "In questo caso l'azienda deve avere una superficie minima di almeno tre ettari. Deroghe possono essere consentite solo nel caso di aziende orticole, floricole o vivaistiche."

Art. 2

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/2002 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Possono avvalersi altresì di collaboratori associati ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile."

Art. 3

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 3/2002 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Non si fa luogo alla cancellazione qualora il mancato inizio dell'attività sia dovuto all'esecuzione dei lavori di recupero degli immobili di cui all'articolo 15, purché l'attività sia intrapresa entro i dieci mesi successivi al loro completamento."

Art. 4

(Disposizione finale)

1. Sono fatte salve le iscrizioni all'elenco, di cui all'articolo 9 della l.r. 3/2002, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ad imprese con superficie minima aziendale inferiore a tre ettari.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), è aggiunto in fine il seguente periodo: "In questo caso l'azienda deve avere una superficie minima di almeno due ettari. Deroghe possono essere consentite solo nel caso di aziende orticole, floricole o vivaistiche, frutticole o vitivinicole."

Art. 2

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 3/2002)

Soppresso

Art. 3

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 3/2002)

Identico

Art. 4

(Disposizione finale)

1. Sono fatte salve le iscrizioni all'elenco, di cui all'articolo 9 della l.r. 3/2002, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ad imprese con superficie minima aziendale inferiore a due ettari.